

ACCORDO Ex Art. 47 L. 428/90

Oggi 17 dicembre 2014 presso la sede di ERVET SpA – Via G.B. Morgagni n. 6 BOLOGNA – si sono incontrati:

- ERVET SpA – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio con sede legale in Via G.B. Morgagni, n.6 40122 BOLOGNA C.F. e P. IVA 00569890379 rappresentata da Elisa Valeriani e Roberto Righetti e assistita dal Consulente del Lavoro Giuseppe Innocenti di seguito **ERVET**
 - Nuova Quasco – qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - S.c.r.l. con sede legale in Via G.B. Morgagni, n.6 40122 BOLOGNA C.F. e P.IVA 03554350375 rappresentata dal Procuratore Speciale Sebastiano Resta di seguito **Nuova Quasco**
- e
- Le RSA Fisac CGIL di ERVET SpA, Silvia Ringolfi e Simona Pilati, assistite da Mario Michele Gnassi della Segreteria Territoriale di Bologna.
 - La RSA Fisacat Cisl di Nuova Quasco, Maurizio Saretta, assistito da Alessandro Grosso della Segreteria Area Metropolitana Bolognese.
 - Filcams CGIL di Bologna, rappresentata da Ivano Cerri
 - Fiba Cisl Area Metropolitana Bolognese, rappresentata da Marco Sandoni.

per esperire e completare la procedura d'informazione ed esame congiunto previsto dall'art. 47 della legge 428/1990 e successive modifiche, in merito alla procedura di fusione per incorporazione da parte di **ERVET** (soc. incorporante) nei confronti di **Nuova Quasco** (soc. incorporata) ai sensi dell'art. 2112 c.c.

PREMESSO

- che la Legge Regionale n. 14 del 18 luglio 2014 ha disposto la fusione per incorporazione di Nuova Quasco S.c.a r. l. in ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA;
- che con comunicazione congiunta del 30 ottobre 2014 sono state informate le rappresentanze sindacali dell'avvio della procedura di fusione per incorporazione di **Nuova Quasco in ERVET**;
- che, a seguito di detta comunicazione, si sono tenuti 4 incontri in sede sindacale, i primi due in data 11/11/2014 e 24/11/2014, nel corso dei quali sono state illustrate le ragioni che hanno portato all'avvio della procedura di fusione per incorporazione, alla garanzia del trasferimento di tutti i lavoratori e alla sostituzione della disciplina contrattuale.
- Nel terzo e quarto incontro dell'1/12/2014 e 11/12/2014 le due società hanno fornito le informazioni richieste riguardo alla citata operazione e nel merito delle condizioni da assicurare al personale occupato, al quale è garantito il passaggio diretto e immediato, ex art. 2112 del c.c., alle dipendenze di **ERVET**.
- Nel corso della trattativa le due Società hanno confermato che, al termine della procedura di fusione, verranno mantenuti i livelli occupazionali presenti attualmente nella Società incorporata Nuova Quasco, pari a 14 (quattordici) dipendenti.

A conclusione dell'incontro odierno si è raggiunto, in sede sindacale, l'accordo che segue alle condizioni concordate fra le parti che:

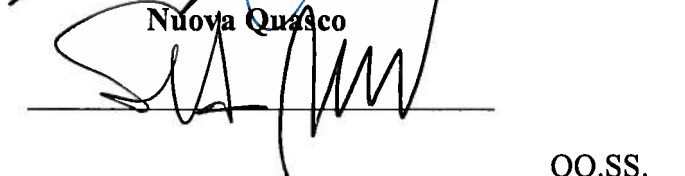
CONVENGONO

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) La decorrenza della fusione per incorporazione è fissata alla data del deposito dell'atto di fusione al Registro delle Imprese di Bologna e comunque non oltre la data del 31 Dicembre 2014.
- 3) In conseguenza di tale fusione tutti i dipendenti in forza alla **Nuova Quasco** passeranno alle dipendenze di **ERVET** dal giorno del deposito dell'atto di fusione al Registro delle Imprese di Bologna nel rispetto delle norme fissate dall'art. 2112 c.c. e alle condizioni economiche e normative in atto al momento del trasferimento;
- 4) **ERVET** conferma che al personale della incorporata sarà applicato il CCNL del Credito, contratto applicato dalla Società al proprio personale.
S'impegna pertanto a procedere all'armonizzazione del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi applicato dalla **Nuova Quasco** che, per quanto riguarda la comparazione dell'inquadramento per qualifica e livello, è individuato da specifica tabella di raffronto economico tra i due Contratti Collettivi (allegato 1).
Si conferma inoltre che la fusione non comporterà mutamento della sede lavorativa per i dipendenti coinvolti.
La società **ERVET** si impegna ad assicurare il pieno ed effettivo utilizzo delle professionalità esistenti nella società **Nuova Quasco**, con l'obiettivo di non disperdere il potenziale professionale ed umano e garantire al personale pari opportunità di sviluppo.
A tal fine **ERVET** si impegna inoltre, entro un anno dalla fusione, a procedere congiuntamente con le OO.SS. ad una verifica degli inquadramenti dei dipendenti ex **Nuova Quasco**, così come stabiliti nel presente accordo.
- 5) In base a quanto previsto dal CCNL del Credito, ai dipendenti ex **Nuova Quasco** verranno corrisposte 13 (tredici) mensilità. Al fine di garantire al personale trasferito la RAL in atto, sinora liquidata da **Nuova Quasco** in 14 mensilità, **Ervet** corrisponderà a partire da luglio 2015, con cadenza annuale, l'elemento di armonizzazione, in sostituzione del premio aziendale erogato ex art. 48 del CCNL 19.01.2012 e regolamentato dall'accordo integrativo aziendale del 2.08.2010. Tale elemento di armonizzazione maturerà per dodicesimi dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo ed entrerà a far parte a pieno titolo della retribuzione anche ai fini del calcolo del TFR. (allegato 2). Al personale trasferito da **Nuova Quasco** sarà corrisposto, dall'anno 2016, a titolo di premio aziendale, l'importo, riconosciuto a seguito del positivo risultato dell'indicatore contrattuale, che eccede il valore dell'elemento di armonizzazione.
- 6) Per quanto riguarda: TFR, ferie, ex festività e ROL le parti confermano che, quanto maturato all'atto del passaggio, è trasferito in carico a **ERVET** e l'anzianità maturata è riconosciuta a tutti gli effetti di contratto e di legge, ad eccezione degli automatismi previsti dal CCNL del credito per i quali l'anzianità decorrerà dalla data del passaggio ex. art. 2112 c.c.;
- 7) Per la corretta applicazione delle norme che si riferiscono al numero e alla maturazione degli scatti di anzianità, si farà riferimento, per il personale trasferito, all'art. 192 del CCNL del Commercio per il numero massimo di scatti (n. 10), congelando il valore di quelli già maturati prima del passaggio o parzialmente assorbiti per l'allineamento della retribuzione determinata con i valori del CCNL Credito. Per ciascuno degli scatti successivi ancora da liquidare, entro il numero massimo sopra indicato, alle scadenze triennali previste, verrà riconosciuto il valore tabellare del CCNL del Credito;
- 8) Il passaggio sarà formalizzato con lettera indirizzata ai singoli lavoratori, sottoscritta dalle due Società e dal lavoratore per presa visione e accettazione e riporterà in modo analitico la composizione della retribuzione mensile così come concordata nella tabella condivisa che è preciso e vincolante riferimento per le condizioni economiche assicurate con il nuovo inquadramento nel CCNL del Credito (allegato 3).

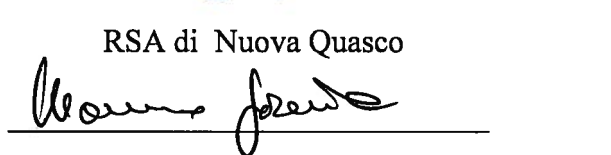
- 9) Eventuali superminimi da riconoscere al fine di garantire il livello economico preesistente si intendono "*ad personam non assorbibile*";
- 10) La definizione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante il singolo lavoratore formerà oggetto di transazione individuale da sottoscrivere in sede sindacale o presso la DTL, ai sensi degli art. 410 e seguenti del c.p.c., e da valere anche come rinuncia nei confronti di **ERVET** di diritti eventualmente vantati a titolo individuale nei confronti di **Nuova Quasco** (allegato 4).
- 11) Riguardo alla corresponsione dei buoni pasto, alla previdenza integrativa ed alla copertura sanitaria si conviene di definire l'armonizzazione entro il 30.06.2015, rimanendo in essere le condizioni riconosciute da **Nuova Quasco**, fino a nuova definizione.
Le parti si impegnano ad avviare le trattative per giungere alla sottoscrizione di un nuovo accordo integrativo aziendale entro il 30/06/2015.
- 12) Ai fini di una disamina della corretta applicazione di quanto sopra definito, le parti convengono sull'opportunità di effettuare degli incontri di verifica entro il 31.12.2015.
- 13) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti ritengono esaurita e correttamente portata a termine la procedura d'informazione e consultazione sindacale previste dalla legge ex art.47 L. 428/90 e successive modifiche.
- 14) In forza di quanto discusso e pattuito in questa sede, e dell'informativa già compiuta e qui richiamata nella premessa, le parti si danno reciprocamente atto che il confronto si è terminato e sottoscrivono, con accordo, il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

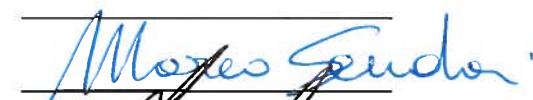
ERVET

Nuova Quasco


RSA di Ervet SpA

RSA di Nuova Quasco


OO.SS.




allegato 1)

Numero	qualifica	Livello	ipotesi inquadramento post-fusione	Profilo professionale	rif.to
6	impiegato	1°	3 area 3° livello	Esperto / Project expert	Art. 4 Contratto integrativo aziendale del 2/08/2010
2	impiegato	2°	3 area 2° livello	Esperto / Project expert	Art. 4 Contratto integrativo aziendale del 2/08/2010
1	impiegato	2°	3 area 2° livello	Esperto amministrativo contabile	Art. 4 Contratto integrativo aziendale del 2/08/2010
5	impiegato	3°	2 area 3° livello	impiegato	art.92 ccnl 19/01/2012
14					

Allegato 2)

Nominativo	Assunzione / Anzianità conv. Tfr	Data prossimo scatto	Livello	Tempo	Retrib. Base Ind. Cont.	Terzo el. Anzità	Ind. varie	Supern ind.	Scatti cong.	Totale retribuzione	
										lorda mensile	Retribuzione lorda annua
Impiegato 1	02/05/1986	9,00	01/05/2017	impiegato 1°	70% € 1.575,56 €	537,52 €	2,07 € 223,56 €	170,42 €	299,55 €	14,02 € 2.822,70	€ 39.517,80
Impiegato 2	01/06/1996	6,00	01/07/2017	impiegato 1°	100% € 1.575,56 €	537,52 €	2,07 € 149,04 €	67,14 €	299,54 €	- € 2.630,87	€ 36.832,18
Impiegato 3	03/06/2008	2,00	01/07/2017	impiegato 1°	100% € 1.575,56 €	537,52 €	2,07 € 49,68 €	- €	150,00	€ 2.314,83	€ 32.407,62
Impiegato 4	01/12/1998	5,00	01/12/2016	impiegato 1°	60% € 1.575,56 €	537,52 €	2,07 € 124,20 €	- €	299,54 €	- € 2.538,89	€ 35.544,46
Impiegato 5	01/12/1998	5,00	01/12/2016	impiegato 1°	100% € 1.575,56 €	537,52 €	2,07 € 124,20 €	280,00 €	299,54 €	- € 2.818,89	€ 39.464,46
Impiegato 6	01/01/1990	8,00	01/02/2017	impiegato 1°	100% € 1.575,56 €	537,52 €	2,07 € 198,72 €	67,14 €	299,54 €	14,02 € 2.694,57	€ 37.723,98
Impiegato 7	16/05/1990	8,00	01/06/2017	impiegato 2°	80% € 1.362,85 €	532,54 €	2,07 € 182,64 €	- €	276,30 €	14,02 € 2.370,42	€ 33.185,88
Impiegato 8	01/03/2000	4,00	01/03/2015	impiegato 2°	100% € 1.362,85 €	532,54 €	2,07 € 91,32 €	- €	129,11 €	- € 2.117,89	€ 29.650,46
Impiegato 9	04/09/2007	2,00	01/10/2015	impiegato 2°	100% € 1.362,85 €	532,54 €	2,07 € 45,66 €	- €	299,55 €	- € 2.242,67	€ 31.397,38
Impiegato 10	01/07/2004	3,00	01/05/2016	impiegato 3°	100% € 1.164,87 €	527,90 €	2,07 € 65,85 €	- €	- €	- € 1.760,69	€ 24.649,66
Impiegato 11	01/03/2000	4,00	01/03/2015	impiegato 3°	100% € 1.164,87 €	527,90 €	2,07 € 87,80 €	- €	129,11 €	- € 1.911,75	€ 26.764,50
Impiegato 12	02/04/2001	4,00	01/05/2016	impiegato 3°	75% € 1.164,87 €	527,90 €	2,07 € 87,80 €	- €	124,62 €	- € 1.907,26	€ 26.701,64
Impiegato 13	01/07/1987	9,00	01/08/2017	impiegato 3°	75% € 1.164,87 €	527,90 €	2,07 € 197,55 €	- €	160,10 €	13,63 € 2.066,12	€ 28.925,68
Impiegato 14	01/04/1997	5,00	01/04/2015	impiegato 3°	100% € 1.164,87 €	527,90 €	2,07 € 109,75 €	- €	129,11 €	- € 1.933,70	€ 27.071,80

Nominativo	Ipotesi inquadramento post-fusione	Data prossimo scatto	Stipendio	edr	Scatti congelati	Ad personam	Totale retribuzione lorda mensile post-fusione	Retribuzione lorda annua post-fusione	Elemento di ammortizzazione (*)	(*)	Retribuzione lorda mensile part time	Retribuzione lorda annua part time
Impiegato 1	3 area 3° livello	01/05/2017	€ 2.290,06	€ 151,37	€ 237,58	€ 143,69	€ 2.822,70	€ 36.695,10	€ 2.822,70	€ 39.517,80	€ 1.975,89	€ 27.662,46
Impiegato 2	3 area 3° livello	01/07/2017	€ 2.290,06	€ 151,37	€ 149,04	€ 40,40	€ 2.630,87	€ 34.201,31	€ 2.630,87	€ 36.832,18		
Impiegato 3	3 area 3° livello	01/07/2017	€ 2.290,06	€ 151,37		€-	€ 2.441,43	€ 31.738,59	€ 2.441,43	€ 34.180,02		
Impiegato 4	3 area 3° livello	01/12/2016	€ 2.290,06	€ 151,37	€ 97,46	€-	€ 2.538,89	€ 33.005,57	€ 2.538,89	€ 35.544,46		
Impiegato 5	3 area 3° livello	01/12/2016	€ 2.290,06	€ 151,37	€ 124,20	€ 253,26	€ 2.818,89	€ 36.645,57	€ 2.818,89	€ 39.464,46		
Impiegato 6	3 area 3° livello	01/02/2017	€ 2.290,06	€ 151,37	€ 212,74	€ 40,40	€ 2.694,57	€ 35.029,41	€ 2.694,57	€ 37.723,98		
Impiegato 7	3 area 2° livello	01/06/2017	€ 2.160,99	€ 145,55	€ 63,88		€ 2.370,42	€ 30.815,46	€ 2.370,42	€ 33.185,88	€ 1.896,34	€ 26.548,70
Impiegato 8	3 area 2° livello	01/03/2015	€ 2.160,99	€ 145,55		€-	€ 2.306,54	€ 29.985,02	€ 2.306,54	€ 32.291,56		
Impiegato 9	3 area 2° livello	01/10/2015	€ 2.160,99	€ 145,55		€-	€ 2.306,54	€ 29.985,02	€ 2.306,54	€ 32.291,56		
Impiegato 10	2 area 3° livello	01/05/2016	€ 1.924,59	€ 132,74			€ 2.057,33	€ 26.745,29	€ 2.057,33	€ 28.802,62		
Impiegato 11	2 area 3° livello	01/03/2015	€ 1.924,59	€ 132,74			€ 2.057,33	€ 26.745,29	€ 2.057,33	€ 28.802,62		
Impiegato 12	2 area 3° livello	01/05/2016	€ 1.924,59	€ 132,74			€ 2.057,33	€ 26.745,29	€ 2.057,33	€ 28.802,62		
Impiegato 13	2 area 3° livello	01/08/2017	€ 1.924,59	€ 132,74	€ 8,79		€ 2.057,33	€ 26.745,29	€ 2.057,33	€ 28.802,62	€ 1.543,00	€ 21.601,97
Impiegato 14	2 area 3° livello	01/04/2015	€ 1.924,59	€ 132,74			€ 2.057,33	€ 26.859,56	€ 2.066,12	€ 28.925,68	€ 1.549,59	€ 21.694,26
							€ 2.057,33	€ 26.745,29	€ 2.057,33	€ 28.802,62		

(*) Elemento di armonizzazione - retribuzione a tutti gli effetti contrattuali da sommare alla RAL.

[Handwritten signatures and initials]

Allegato 3)

ERVET SPA

NUOVA QUASCO s.c.r.l.

Egr.Sig./gent.le sig.ra

RACCOMANDATA A MANO

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato ex art. 2112 c.c.-

A seguito della procedura ex art. 47 della L.428/90, conclusa con la sottoscrizione del verbale di accordo del 17/12/2014, confermiamo la prosecuzione del rapporto di lavoro, in ERVET SpA presso la sede di G.B. Morgagni. 6 40122 BOLOGNA a far data dal..... in qualità di impiegato e con l'anzianità convenzionale dal .../.../....., da valere per tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione degli automatismi previsti dal CCNL Credito, per i quali l'anzianità decorrerà dal passaggio ex art. 2112 c.c.

Ella sarà inquadrata al livello _____ del C.C.N.L. Credito applicato dall'azienda e la sua retribuzione mensile lorda complessiva sarà di €. _____ per 13 mensilità + elemento di armonizzazione, così composta:

Stipendio	€	
EDR	€	
Scatti congelati	€	
S. Minimo ad personam non assorbibile	€	_____
TOTALE	€	

La data di maturazione del ____ scatto è fissata per il _____ e valorizzato come da tabella economica allegata al CCNL Credito del 19/01/2012.

** per i contratti P.T. vedi aggiunta a fine lettera.

L'orario di lavoro, la determinazione dell'ammontare delle ferie e i termini del preavviso saranno quelli previsti dal C.C.N.L. sopraindicato.

Per altre condizioni non espressamente previste dalla presente lettera si farà riferimento alla normativa di legge e al C.C.N.L. applicato dall'azienda.

Inoltre dovrà attenersi ai regolamenti, disposizioni interne all'azienda, i quali si intendono da Lei conosciuti ed accettati al momento della consegna.

Pregando di restituirci copia della presente firmata per accettazione e ricevuta, porgiamo i più cordiali saluti.

ERVET SpA

NUOVA QUASCO s.c.r.l.

Firma per presa visione e accettazione

**** Per contratto P.T.**

Nel prendere atto, per l'orario di lavoro, dell'esistenza del rapporto a P.T. del%, con la presente, nel confermare la prosecuzione dello stesso.

Si riporta la sviluppo settimanale modificato a seguito della armonizzazione con l'orario settimanale del CCNL Credito adottato in Ervet SpA

Lunedì.....
Martedì.....
Mercoledì.....
Giovedì.....
Venerdì.....

La determinazione..... (segue il testo)

All 4)
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(Art. 411 C.P.C.)

Oggi ...dicembre 2014 in Bologna il sig./la sig.ra....., al/alla quale il/la Lavoratore/trice conferisce espresso mandato ad assisterlo/la ai fini del presente atto, conciliatore designato da..... di Bologna, ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

ERVET SpA –Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio, con sede legale in Via G. B. Morgagni n. 6 40122 Bologna rappresentata dal legale rappresentante _____ assitita dal Consulente del Lavoro Giuseppe Innocenti (di seguito

ERVET)

Nuova Quasco -qualità degli appalti e sostenibilità del costruire- s.c.r.l. con sede legale in Via G.B. Morgagni n. 6 40122 Bologna rappresentata dal legale rappresentante _____ di seguito (**Nuova Quasco**)

E

Il/la sig./ra..... nato/a ila..... residente in via

CF di seguito (**Lavoratore/trice**):

Il conciliatore, accertata l'identità e la capacità delle parti ed il potere di ciascuna di esse di definire la controversia, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli artt. 411 c.p.c. e 2113 c.c. ed ha quindi dato corso al tentativo di amichevole composizione della vertenza, a seguito del quale le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini seguenti:

premessato che

- la legge regionale n. 14 del 18 luglio 2014 ha disposto la fusione per incorporazione di Nuova Quasco S.c.a.r.l. in ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA;
- con verbale di accordo sindacale del 17 dicembre 2014 - verbale dei cui contenuti il/la **Lavoratore/trice** dichiara di avere preso piena visione e conoscenza - si è conclusa la procedura di cui all'art. 47 della legge 428/90 e s.m.i., concernente la fusione per incorporazione della **Nuova Quasco** in **ERVET**;
- il/la **Lavoratore/trice**, nel rispetto delle condizioni pattuite nell'accordo sindacale, di cui sopra, sottoscritto il 17 dicembre 2014, ha dichiarato di accettare il trasferimento e di conseguenza è stato/a assunto/a, con passaggio diretto ed immediato, da **Nuova Quasco** a **ERVET**, dal ...dicembre 2014, mantenendo le medesime condizioni economiche e normative in essere all'atto del trasferimento da armonizzare nelle condizioni fissate dal CCNL del Credito applicato da **ERVET**;
- le parti intendono definire conciliativamente l'insorgenda controversia e prevenirne qualsivoglia altra;

si conviene quanto segue:

1. la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente accordo;
2. Il/la **Lavoratore/trice** accetta il trasferimento del proprio rapporto di lavoro da **Nuova Quasco** a **ERVET** dal ... dicembre 2014 nel rispetto delle norme vigenti ex art. 2112 del c.c.;
3. **ERVET** si impegna a conservare al/la **Lavoratore/trice** il trattamento economico e normativo in essere in **Nuova Quasco**, all'atto del passaggio e come da lettera di conferma ex art. 47, allegata alla presente (all.1);
4. **ERVET** si impegna a riconoscere, come retribuzione strutturale -da liquidare nel mese di luglio- l'**elemento di armonizzazione** in sostituzione del premio aziendale erogato nel mese di luglio al personale in forza. Sarà pertanto corrisposto, a titolo di premio, il solo importo

(riconosciuto a seguito del positivo risultato dell'indicatore contrattuale) eccedente il valore dell'elemento di armonizzazione;

5. Le competenze tutte di fine rapporto così come contabilizzate nei relativi prospetti saranno addebitate a **ERVET** e saranno erogate, dalla stessa, nei tempi e con le modalità fissate dalle norme di legge e di contratto;
6. **ERVET** all'atto del passaggio si impegna a conservare al/la **Lavoratore/trice** l'anzianità convenzionale di servizio maturata in **Nuova Quasco** a tutti gli effetti contrattuali, ad eccezione degli automatismi previsto dal CCNL Credito, per i quali l'anzianità decorrerà dal passaggio ex art. 2112 c.c. e, così come previsto dalle norme di legge, si impegna ad accollarsi il TFR, maturato alla data del passaggio e quantificato dalla **Nuova Quasco** sia per la parte accantonata che per quella versata al fondo Tesoreria c/o INPS o a fondo di previdenza complementare e il/la **Lavoratore/trice** accetta l'accollo del TFR da parte di **ERVET**;
7. Per la corretta corresponsione degli scatti di anzianità ancora da maturare (confermati nel numero massimo di 10) si condivide il congelamento del valore di quelli già maturati e si conferma per la data della maturazione del.....scatto valorizzato nella tabella del CCNL Credito;
8. Il/la **Lavoratore/trice** dichiara di rinunciare a far valere qualsiasi attuale e/o futura richiesta a qualsiasi titolo, riguardo alla costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con la **Nuova Quasco**, fatte salve le verifiche contabili, previdenziali e il puntuale rispetto delle modalità sopra richiamate;
9. Nel rispetto di quanto pattuito nei punti precedenti, il/la **Lavoratore/trice** null'altro avrà da pretendere per nessun titolo o ragione o azione, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la **Nuova Quasco** sia per le modalità dello svolgimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: demansionamento, dequalificazione, differenze retributive, ecc.) che della sua risoluzione o per qualsiasi altro titolo risarcitorio nulla escluso o riservato e tutto incluso;
10. **Nuova Quasco** accetta le predette rinunce e, a sua volta, rinuncia a qualsiasi domanda, pretesa e contestazione nei confronti del/la **Lavoratore/trice** in relazione all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione;
11. Con la sottoscrizione del presente verbale, il/la **Lavoratore/trice** dichiara di avere definito transattivamente e con efficacia novativa ogni lite, vertenza, richiesta, domanda e questione anche non dedotta con la **Nuova Quasco** e rinuncia ad ogni diritto ed azione nei confronti della stessa, liberando anche **ERVET** dall'obbligo solidale previsto dalle norme di legge in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 C.C..

Il/la lavoratore/trice

Nuova Quasco

ERVET

Il conciliatore

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'A' and several initials in blue ink.]

[Handwritten signature in the bottom left corner.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right.]